



REGIONE BASILICATA

Gara d'appalto con procedura ristretta, suddivisa in due Lotti, per la fornitura di prodotti hardware e software

**Contratto per la fornitura e assistenza
di prodotti hardware e software
Lotto**



REGIONE BASILICATA

PREMESSE

- Con Determinazione Dirigenziale n. / / ... del ... / ... / è stato affidato il servizio oggetto del presente contratto alla con sede in -
- La stessa ha costituito il deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla - Agenzia di

tutto ciò premesso

l'anno 2008, il giorno del mese di, in Potenza, nella sede della Regione Basilicata innanzi a me Avv. Maria Carmela Santoro, nata a Potenza il 09/11/1957, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione ai sensi della L.R. n.9 del 06/06/1986 sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art.48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:

L'ing. Vincenzo Fiore, nato a Potenza il 02/03/1955, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale C.F. 80002950766, qui domiciliato per la carica

ed

Il sig. nato a Il C.F. nella qualità di Amministratore Unico, nominato con atto del, della Ditta - P. IVA

Che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Oggetto del Contratto

Per omogeneità del documento, di seguito il termine "Amministrazione" è riferito all'Ente Regione Basilicata che è la Stazione Appaltante; il termine "Impresa" alla Ditta o ATI che è l'Appaltatrice del servizio oggetto del presente contratto.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda al Capitolato Speciale d'Oneri, al Disciplinare di gara e ai rispettivi allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente documento.

L'appalto ha per oggetto la stipula di un contratto quadro con l'impresa aggiudicataria dell'appalto per la fornitura, la consegna e l'installazione presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, di prodotti hardware e software, così come dettagliatamente elencati nelle tabelle di cui all'Allegato A (Lotto/i ...) del Capitolato Speciale d'Appalto, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Impresa, la loro assistenza tecnica e la manutenzione, per tutto il periodo di garanzia.

L'Impresa si fa carico del complesso degli interventi volti all'eliminazione di qualsiasi guasto e ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'hardware e del software di base e gestionale, le cui caratteristiche sono descritte nel Capitolato Speciale d'Oneri e negli Allegati A,B,C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Obblighi a carico dell'Impresa

L'impresa aggiudicataria di ciascun Lotto è tenuta ad ottemperare con la massima diligenza ai seguenti oneri:



REGIONE BASILICATA

- a) fornire il materiale richiesto perfettamente funzionante entro e non oltre i termini fissati nell'offerta, nei locali indicati dall'Amministrazione, con trasporto fino ai locali destinati all'utilizzo delle apparecchiature, installazione e messa in funzione a proprie cura, spese e rischio entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento della richiesta dell'Amministrazione;
- b) sostituire immediatamente le attrezzature risultate difettose o non perfettamente funzionanti al collaudo, con altre identiche;
- c) sostituire temporaneamente le attrezzature citate con attrezzature diverse purché garantiscano le medesime prestazioni qualora, per comprovate esigenze, si renda impossibile procedere alla sostituzione come sopra precisato, previo assenso dell'Ente;
- d) effettuare l'assistenza dell'hardware in garanzia per 3 (tre) anni dalla data di collaudo presso le sedi di utilizzo dei prodotti (modalità "on site"); l'inizio della garanzia decorrerà dall'emissione del documento di collaudo e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei prodotti;
- e) avere almeno una filiale, ovvero un centro di assistenza tecnica in Basilicata o di costituirlo in caso di aggiudicazione, entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula del contratto;
- f) assicurare la disponibilità di un servizio di assistenza hardware "on site" anche dopo la scadenza della garanzia;
- g) fornire la certificazione che il personale che effettuerà gli interventi di assistenza in relazione al fatto che i tecnici appartengano alla ditta costruttrice, ovvero siano certificati dalla ditta costruttrice o semplicemente appartengano alla struttura del fornitore dell'hardware;
- h) assistere e mantenere gratuitamente l'hardware durante il periodo di garanzia, effettuando gli interventi presso la sede del cliente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata per i prodotti del Lotto 2 (Server e relative periferiche ed accessori) definiti nell'Allegato C - Capitolato e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla chiamata per i prodotti del Lotto 1 definiti nell'Allegato B - Capitolato; la natura della prestazione sarà documentata con regolare rapporto di intervento controfirmato dai funzionari dell'Amministrazione;
- i) fornire la disponibilità del servizio di assistenza secondo lo schema d'orario offerto, scelto tra quelli di cui agli allegati B e C del Capitolato;
- j) predisporre per la ricezione della richiesta di assistenza sia via telefono, sia via e-mail. Per le richieste inoltrate via e-mail, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad inviare, tempestivamente, una mail di risposta a dimostrazione della presa in carico della richiesta di assistenza;
- k) riparare gratuitamente il materiale hardware in garanzia con eventuale sostituzione temporanea con prodotto analogo o equivalente se la riparazione non è immediata e/o non può avvenire in loco; in caso di sostituzione di unità centrale di elaborazione l'intera operazione è a carico del fornitore;
- l) la predisposizione del materiale sostitutivo in configurazione hardware e software analoga a quella del materiale in riparazione;
- m) il travaso dei dati esistenti al momento del guasto quando questi tecnicamente siano trasferibili nella nuova apparecchiatura;
- n) il ripristino di tutte le funzionalità relative ai programmi applicativi ed ai collegamenti in precedenza garantiti dall'apparecchiatura sostituita quando non esistano oggettivi e comprovati impedimenti tecnici a tale operazione;
- o) consegnare con le apparecchiature e senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica (in lingua italiana quando disponibile) al fine di assicurare un corretto funzionamento ed utilizzo dell'apparecchiatura;
- p) consegnare il software operativo e i programmi applicativi e senza ulteriori corrispettivi, i supporti di memorizzazione originali (dischi, CD-ROM), le licenze d'uso, i manuali e ogni altra documentazione tecnica (in lingua italiana, quando disponibile) al fine di assicurare un corretto utilizzo dei prodotti e l'eventuale ripristino dell'installazione;
- q) informare preventivamente ed, eventualmente, contestualmente agli ordini



REGIONE BASILICATA

dell'Amministrazione, circa eventuali ribassi sul prezzo di listino allegato all'offerta in gara;

r) informare preventivamente dell'uscita di produzione e della relativa sostituzione di modelli presenti nel listino allegato all'offerta di gara, fornendo analoga comunicazione anche per tutti i successivi modelli che dovessero progressivamente essere sostituiti durante la validità dell'appalto per ciascuna delle classi di prodotto riportati in tabella;

s) applicare al momento di ciascuna fatturazione gli sconti progressivi per quantità di materiale ordinato dall'Amministrazione nel corso di validità del presente appalto in relazione ai quantitativi cumulati su base trimestrale;

t) fornire trimestralmente, nonché entro 2 (due) giorni lavorativi a fronte di eventuali richieste dell'Amministrazione, estratto conto relativo a tutto il materiale fornito;

u) fornire materiale in conto visione su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 3 – Importo della fornitura

L'importo della fornitura, presunto e non vincolante per l'Amministrazione, è pari a Euro
(...../00) IVA compresa.

L'importo complessivo, presunto, determinato per il Lotto/i è puramente indicativo. L'Amministrazione non è obbligata al raggiungimento di detto importo durante il periodo di vigenza del presente contratto, ed ha facoltà di approvvigionamento dall'Impresa per tutta la durata contrattuale, agli stessi patti e condizioni, con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sui competenti capitoli di bilancio degli esercizi finanziari interessati.

Art. 4 - Durata del contratto

L'efficacia del contratto ha inizio dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 2 (due) anni.

ART. 5 – Adeguamento dei prezzi

La revisione periodica dei prezzi, sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art.115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Trimestralmente o su richiesta dell'Amministrazione, ove questa lo ritenga necessario, si procederà, in contraddittorio, alla verifica dei prezzi che hanno subito variazioni e all'adeguamento dei relativi listini. Rimangono invariate le percentuali di sconto per tutta la durata del contratto.

Il prezzo comprende, in ogni caso, tutti gli oneri per fornire ed installare negli uffici dell'Amministrazione tutte le apparecchiature oggetto della fornitura per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi quelli derivanti da interventi effettuati nel periodo di garanzia, senza esclusione di alcun onere.

ART. 6 - Verifiche e controlli

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto ed in modo specifico controlli di rispondenza delle apparecchiature fornite alle caratteristiche richieste e di qualità.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo la fornitura e/o il servizio di assistenza in garanzia dovesse risultare non conforme a quanto stabilito, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penali di cui all'Art.12 del presente contratto, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.13.



REGIONE BASILICATA

Art. 7 – Pagamenti

L'Impresa si impegna a presentare regolari fatture trimestrali riepilogative per gli ordini effettuati nel periodo di competenza (*es. gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre*), applicando gli sconti concordati per fasce successive sui quantitativi cumulati per ciascun prodotto.

Il corrispettivo dovuto all'Impresa, sarà liquidato a seguito della presentazione delle fatture emesse successivamente alle forniture a cui si riferiscono, ad effettuazione di collaudo favorevole e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al protocollo della Regione.

ART. 8 – Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato d'Oneri, l'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. Pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b. Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c. Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d. Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 12 delle penali, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 9 – Variazioni nell'effettuazione del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi diversi o in aggiunta a quelli già pattuiti.



REGIONE BASILICATA

ART. 10 – Condizioni operative

L'Impresa dovrà svolgere il servizio di fornitura e assistenza dell'hardware e del software oggetto del presente contratto nelle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione, indicate nel Capitolato speciale d'Oneri, che potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto. Tale eventualità, non costituirà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ART. 11 – Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa, nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

L'Impresa è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente appalto. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L'impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Regionale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Art. 12 – Penali

L'Impresa sarà soggetta a penali se non ottempera alle prescrizioni del presente contratto in ordine a:

- a. ritardi nella evasione completa dell'ordine rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto per cause imputabili all'Impresa, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: € 400,00 (*quattrocento/00*)/giorno;
- b. ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature in garanzia, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore: € 400,00 (*quattrocento/00*) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla richiesta di intervento: € 200,00 (*duecento/00*) per ogni superamento dei tempi di intervento fissati nell'offerta e nel presente contratto;
- c. qualsiasi mancato adempimento relativo agli obblighi di cui all'Art.2: € 200,00 (*duecento/00*);
- d. impiego di tecnici diversi da quelli dichiarati nella fase di formulazione dell'offerta - Allegati B e C del Capitolato -: € 500,00 (*cinquecento/00*).

L'importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Su esplicita richiesta dell'Amministrazione, il caso fortuito e la forza maggiore dovranno essere debitamente documentati.

L'Amministrazione comunicherà con congruo anticipo i propri piani di acquisto quando questi dovessero prevedere quantitativi consistenti di attrezzature hardware e software da fornire.



REGIONE BASILICATA

ART. 13 – Inadempimenti, risoluzione del contratto, risarcimento

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

In caso d'inadempimento da parte dell'Impresa, è prevista la possibilità per l'Amministrazione di approvvigionarsi di attrezzature hardware e software e di acquisire i servizi relativi all'appalto in questione da altra Ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il corrispettivo per tale diverso approvvigionamento o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Impresa inadempiente. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all'Art.8 "*Garanzie di esecuzione del contratto*" senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Risoluzione del contratto:

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'Affidatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) verificarsi, in un bimestre, di 5 (*cinque*) inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative, verso il personale dipendente;
- b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa;
- c) sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa nel termine di dieci giorni, dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- e) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Impresa;
- f) cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- g) frode dell'Impresa.
- h) recidiva nel mancato rispetto dei tempi di consegna delle forniture e/o delle prescrizioni per le riparazioni o sostituzioni del materiale in garanzia, così come sopra previsto;
- i) mancata comunicazione ed applicazione dei listini a ribasso;

Resta salva, comunque, la possibilità per l'Amministrazione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Risarcimento danni:

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l'interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo,



REGIONE BASILICATA

l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'Impresa, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 – Oneri a carico

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Impresa senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 17 – Controversia - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria: è in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 18 – Tutela della privacy

Come previsto dal Testo Unico sulla privacy emanato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dell'Impresa e della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento all'idoneità dell'Impresa ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto.

L'Affidatario è tenuto a far rispettare al personale impiegato per lo svolgimento del servizio, ai sensi del suddetto Testo Unico, la riservatezza dei dati trattati.

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante
Avv. Maria Carmela Santoro

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano esplicitamente:

- Art. 2 – Obblighi a carico dell'Impresa
- Art. 3 – Importo della fornitura
- Art. 5 – Adeguamento dei prezzi
- Art. 6 – Verifiche e controlli
- Art. 7 – Pagamenti
- Art. 8 – Garanzie di esecuzione del contratto
- Art. 11 – Responsabilità dell'Impresa
- Art. 12 – Penali
- Art. 13 – Inadempimenti, risoluzione del contratto, risarcimento

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante



REGIONE BASILICATA

Avv. Maria Carmela Santoro